



UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO
PER
L'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 24 del 25/09/2012

INDICE

- Art. 1 Premesse e finalità del servizio di affidamento familiare
- Art. 2 Quadro normativo di riferimento
- Art. 3 Tipologie di affidamento familiare
- Art. 4 Affidamento familiare di minori in situazioni di emergenza
- Art. 5 Ulteriori tipologie di affidamento
- Art. 6 Organizzazione del servizio
- Art. 7 Funzioni del servizio tutela minori dell'Unione Comuni del Rubicone
- Art. 8 Diritti e doveri degli affidatari
- Art. 9 Altre forme di sostegno sociale ed economico alla famiglia affidataria
- Art. 10 Diritti e doveri degli affidatari
- Art. 11 Criteri per la determinazione delle quote per la contribuzione dei parenti tenuti, ai sensi dell'art.433 del c.c. Al mantenimento dei minori

- Art. 12 Cessazione dell'affidamento
- Art. 13 Norma transitoria e finale

**REGOLAMENTO
PER
L' AFFIDAMENTO FAMILIARE**



ART. 1 PREMESSE E FINALITA' DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un servizio di carattere socio-assistenziale che si realizza attraverso un intervento di volontariato sociale, attuato da una famiglia o persona singola, volto a fornire supporto e accoglienza ai bambini e ragazzi che provengono da una famiglia in difficoltà, temporaneamente non in grado di provvedere in modo adeguato agli impegni di cura ed alle responsabilità genitoriali, offrendo relazioni interpersonali spontanee e affettivamente significative, nonché un'organizzazione di vita rispondente e adattabile ai loro bisogni.

L'affidamento dura il tempo necessario al recupero delle funzioni genitoriali della famiglia d'origine, con la quale il bambino o ragazzo mantiene un legame e dove, prima o poi, rientrerà.

L'allontanamento di un minore dalla propria famiglia di origine assume un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un progetto volto alla ricostruzione del benessere del minore e se possibile del suo nucleo familiare. Il collocamento del bambino o adolescente al di fuori della sua famiglia naturale deve avere una funzione educativa e non solo di protezione, deve cioè essere utilizzato principalmente come strumento per l'aiuto e il recupero della famiglia e finalizzato alla riunificazione dello stesso con la sua famiglia.

L'affidamento familiare di minori è teso ad assicurare loro accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione e adeguate relazioni affettive, tenendo anche conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

L'affidamento familiare è disposto:

- su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, o la funzione di tutela o curatela, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
- in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Gli interventi di affidamento, definiti dal presente regolamento, sono rivolti a minori da 0 a 17 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto messi loro a disposizione dal Servizio Sociale Tutela Minori, non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza.

Gli interventi di Affidamento Familiare sono attuati dall'Unione dei Comuni del Rubicone per il tramite dell'Assessorato ai Servizi Sociali in stretta integrazione e collaborazione con i Servizi dell'Azienda USL di Cesena.

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei minori è il seguente:

- ♦ Legge n. 184 del 4/5/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore";
- ♦ Legge n. 149 del 28/03/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- ♦ Legge n. 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ♦ Legge Regionale n.2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modifiche ed integrazioni;
- ♦ Legge Regionale n.14 del 2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che aggiorna le norme in materia di tutela dei minorenni allontanati dalle proprie famiglie o a rischio di allontanamento, confermando una visione di integrazione degli interventi fra servizio sociale e servizi sanitari;
- ♦ D.G.R. n. 1904 del 2011 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari".

ART. 3. TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

In base alla normativa di cui al precedente art. 2, si possono individuare due modalità di predisposizione dell'affidamento familiare:

3.1. Affidamento consensuale - in questo caso l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o del tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o "di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento") con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento. Tale controllo è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all'art.4 comma III e IV della L.184/83 e di seguito elencati:

- motivi specifici che giustificano l'allontanamento del minore dalla famiglia;

- tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, da specificare in relazione alle singole situazioni;
- modalità di visita tra la famiglia di origine e il minore;
- indicazione del servizio sociale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento;
- individuazione del periodo di presumibile durata dell'affidamento.

L'affidamento consensuale può essere disposto per una durata massima di 2 anni. La prosecuzione dell'affidamento oltre i 2 anni è demandata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

3.2. Affidamento senza l'assenso dei genitori o giudiziale – in questo caso l'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale Tutela Minori dell'Unione dei Comuni del Rubicone per la sua attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha la facoltà di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando l'Unione dei Comuni del Rubicone a provvedere all'affidamento.

Inoltre, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, per effetto dell'art. 11 della legge n.74 del 6.3.1987 è previsto che anche il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minore.

Il Servizio Sociale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario sull'andamento dell'affidamento e di redigere una relazione semestrale all'Autorità Giudiziaria competente "sull'andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza".

L'affidamento si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, previa valutazione dell'interesse del ragazzo.

ART. 4 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

L'affidamento di cui al presente articolo è finalizzato ad offrire una prima accoglienza, in alternativa all'inserimento in strutture residenziali, a minori che, coinvolti in situazioni familiari improvvisamente aggravatesi, debbano essere da esse allontanati.

Tale modalità di affidamento familiare, definibile di “pronto intervento”, richiede una disponibilità immediata da parte della famiglia affidataria ad accogliere il minore, in attesa che i servizi individuino una soluzione atta a superare la situazione di crisi.

La delibera regionale n. 1904 del 2011, nel merito specifica che “è indispensabile che la famiglia sia capace di creare fin da subito un contesto affettivo attento nel gestire una situazione molto coinvolgente e transitoria deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive, la situazione familiare e lavorativa del nucleo deve essere tale da rendere possibile l'immediata attivazione e organizzazione del pronto intervento”.

Questo intervento si caratterizza, a tutti gli effetti, come affidamento familiare e si differenzia unicamente per la sua durata, limitata ad un massimo di tre mesi, e per la collocazione, pressoché immediata, del minore presso la famiglia affidataria, superando le tappe di conoscenza graduale.

La scelta dell'intervento deve essere sostenuta da gravi motivi e praticata solo qualora non sia possibile il ricorso alle reti naturali del minore, se significative, e non deve rappresentare un ulteriore elemento traumatico per lo stesso.

Può essere anche richiesto alla famiglia affidataria la disponibilità, in alcuni ed eccezionali casi, ad ospitare madre e bambino.

ART. 5 ULTERIORI TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO

5.1. Affidamento diurno o a tempo parziale

L'affidamento diurno consiste nell'affidamento a persone che volontariamente si rendono disponibili ad ospitare il minore per parte della giornata, per alcuni o tutti i giorni della settimana.

Tale tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore e nella sua assistenza quotidiana.

Gli affidatari possono essere famiglie, singoli o comunità di tipo familiare individuati tra quelli che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno.

L'affidamento diurno o a tempo parziale si configura pertanto come un intervento con il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, la partecipazione guidata in attività educativo - scolastiche e di inserimento sociale.

Tale intervento può essere utile anche nei casi in cui il minore, in fase pre - adolescenziale o adolescenziale, rifiuti l'affidamento familiare residenziale ma necessita comunque di sostegno.



L'equipe territoriale composta dall' Assistente Sociale dell' Unione dei Comuni del Rubicone e dallo psicologo dell' Azienda USL che hanno in carico il caso devono comunque predisporre il progetto e prevedere idonee modalità di sostegno all'esperienza di affido.

5.2. Affidamento a parenti

L' affidamento a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Di norma non sono compresi tra gli “affidamenti a parenti” gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'Autorità Giudiziaria, ciò per tutelare tali minori e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.

5.3 Affidamenti omoculturali

Per quanto riguarda i minori stranieri, la delibera regionale n. 1904 del 2011, prevede l'attivazione di affidamenti omoculturali che comportano l'accoglienza del bambino o ragazzo da parte di una famiglia appartenente alla stessa cultura, questo può “rappresentare una valida alternativa, in alcuni casi, all'inserimento in comunità e offrire un supporto educativo più consapevole delle differenze culturali”

5.4. Affidamento a rischio giuridico

Il Tribunale per i Minorenni può decidere l'affidamento di un minore a rischio giuridico nei diversi momenti dell'iter processuale che porta all'adozione:

- prima ancora dell'apertura dello stato di adottabilità, quando comunque si intravede un rischio grave;
- al momento dell'apertura dello stato di adottabilità;
- dopo la sentenza di primo grado, dopo l'appello, in attesa della sentenza di Cassazione, ecc.

Nei provvedimenti definiti “a rischio giuridico” la scelta della famiglia affidataria avviene da parte del Tribunale per i Minorenni stesso, anche in collaborazione con i servizi territoriali che hanno in carico il minore e, di norma, tra le coppie che avendo presentato domanda per l'adozione, sono in attesa dell'abbinamento o che abbiano i requisiti formali ed intendano procedere all'eventuale adozione e con residenza preferibilmente diversa dalla zona di provenienza del minore.

5.5. Affidamento in comunità

L'allontanamento del bambino o del ragazzo può essere disposto oltre che presso famiglie disponibili all'accoglienza, presso comunità di accoglienza residenziali o semiresidenziali.

L'appropriatezza dell'inserimento di minori in comunità si basa su criteri di valutazione clinica e sociale inerenti alla presenza di fattori prognostici favorevoli per il benessere e la salute del minore e della sua famiglia.

Il progetto quadro sul minore deve essere sostenuto da una valutazione multidimensionale che veda la presenza di figure professionali di ambito sociale e sanitario.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento familiare può essere realizzato solo a condizione che esistano delle famiglie, persone singole o famiglie - comunità disposte e idonee ad accogliere minori al loro interno.

Il Servizio Tutela Minori dell'Unione Comuni del Rubicone è quindi impegnato, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Distretto Costa-Rubicone, nella promozione di iniziative di pubblicizzazione al fine di sensibilizzare la comunità per il reperimento di nuclei familiari e/o singoli disponibili all'accoglimento dei minori.

Presso il Centro per le famiglie viene istituito un Tavolo di lavoro permanente sull'Affidamento familiare, composto da operatori, associazioni di volontariato, del privato sociale, a vario titolo impegnate in percorsi di affido familiare di minori.

Presso il Servizio Sociale Tutela Minori dell'Unione Comuni del Rubicone è istituito il Servizio Affidi, che si avvale sia della professionalità di operatori sociali dell'Unione dei Comuni del Rubicone e sanitari dell'Azienda USL di Cesena.

Gli inserimenti di minori in comunità vengono realizzati in strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione al funzionamento, sulla base delle D.G.R. in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

6.1. Composizione e compiti del Centro per le Famiglie

Il Centro per le famiglie – istituito presso l'Unione dei Comuni del Rubicone - in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio realizza le seguenti attività:

- Attività di promozione dell'affido familiare volta a reperire le famiglie affidatarie;

- Sportello informativo dedicato ad offrire informazioni a chi ne fa richiesta sul tema dell'affido familiare e sul percorso da attuare per realizzare un affido familiare;
- Gruppi di auto - mutuo aiuto per famiglie che hanno un minore in affidamento;
- Gruppi di sostegno per ragazzi con esperienza di affido in atto.

Per le attività di cui ai punti precedenti il Centro per le Famiglie si avvale di operatori sia dell' Azienda USL di Cesena sia di rappresentanti delle associazioni di volontariato e del terzo settore.

6.2. Composizione e compiti dell'equipe affidi

L'attuazione dell'affidamento familiare e dell'accoglienza di ragazzi, per l'alta complessità che la caratterizza, richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità diverse specificamente formate, nello specifico assistente sociale e psicologo.

Il processo dell' affidamento familiare si concretizza nell' ambito di equipe specialistiche di seguito descritte.

6.2.1. Equipe centralizzata Distrettuale: composizione e compiti

L' equipe centralizzata specialistica Distrettuale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva Regionale n. 1904 del 2011, svolge i seguenti compiti :

- Attivazione del percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità delle persone che si propongono per l'affidamento familiare e degli adulti accoglienti per la gestione di comunità per minori;
- Relazione conclusiva del percorso di conoscenza della famiglia;
- Definizione dell'ipotesi di abbinamento tra bambino o ragazzo e famiglia affidataria, congiuntamente all'equipe territoriale;
- Attivazione dei Gruppi di Formazione delle famiglie aspiranti all'affido;
- Partecipazione al Tavolo per l'affidamento familiare del Centro per le famiglie;
- Partecipazione alla formazione per gli adulti accoglienti di comunità per minori;
- Rapporto con equipe affidi di altri territori finalizzato all'abbinamento fra bambino e ragazzo con progetto di affido e famiglia;
- Attività di raccolta dati, stesura della relazione annuale da inviare alla Direzione del Servizio Tutela Minori dell'Unione Comuni del Rubicone.

L' equipe centralizzata è composta dall' Assistente Sociale referente per l' ambito Distrettuale – e nominata con atto formale del Responsabile del settore Servizi Socio Assistenziali ed Educativi per l' Infanzia dell' Unione dei Comuni del Rubicone - per i percorsi di affido e da uno psicologo dell' Azienda USL di Cesena.

6.2.2. Criteri di scelta delle famiglie affidatarie

L' idoneità della famiglia è definita e valutata tra quelle che si sono dichiarate disponibili e per le quali l' équipe affidi abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali:

- disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la crescita del minore;
- età idonea e buono stato di salute;
- disponibilità di un'abitazione con caratteristiche adeguate ai bisogni dell'affidato,
- buona integrazione della famiglia nel contesto sociale;
- consapevolezza della diversità fra l'istituto dell'affidamento familiare e quello dell'adozione;
- disponibilità alla collaborazione con i servizi socio-sanitari che si occupano del minore in affido e della famiglia di origine;
- condivisione e compartecipazione alla realizzazione del progetto socio-educativo individuale per il minore;
- accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare di origine.

6.2.3. Equipe territoriale: composizione e compiti.

E' composta dall'assistente sociale responsabile del caso e dalla psicologa dell'A.U.S.L..

Il progetto di affido familiare – definito dalla equipe sopra descritta - è lo strumento operativo che comprende sia le scelte fondamentali di intervento sulla famiglia di origine, sia gli interventi sul e con il minore.

Il progetto, come stabilito dalla citata D.G.R. n.1904 del 2011, viene definito a seguito di una prima valutazione delle competenze genitoriali e di un successivo percorso di approfondimento della conoscenza della famiglia e del bambino, dei loro vissuti, delle modalità di relazione.

Successivamente il progetto viene compiutamente definito dall'equipe territoriale con il coinvolgimento della famiglia affidataria entro sessanta giorni successivi all'ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario e viene redatto in forma scritta, anche per facilitare la verifica dell'esperienza e la valorizzazione dei risultati conseguiti.

Nel progetto potranno quindi essere espressi in modo particolareggiato, gli impegni che gli operatori dei servizi socio-sanitari, in una logica di integrazione, e le figure affidatarie con funzioni genitoriali, si assumono a partire dalla garanzia del preminente interesse del minore.

L'équipe territoriale svolge pertanto i compiti di:

- Stabilire le modalità operative del progetto di accompagnamento e ne assicura l'attuazione coinvolgendo gli operatori interessati;
- Definire gli obiettivi dell'affidamento e i risultati attesi nel breve e nel medio periodo, nonché i criteri di verifica;
- Definire chi nel gruppo di lavoro è il referente del progetto, cioè l'operatore a cui è attribuita la responsabilità della sua conduzione;
- Definire la figura professionale che all'interno del gruppo di lavoro, in modo continuativo, cura una relazione fiduciaria con il bambino/ragazzo e costituisce il punto di riferimento dedicato;
- Attuare e mantenere la presa in carico sociale del minore e della famiglia d'origine;
- Valutare se sussistono i requisiti educativi e di opportunità in relazione a famiglie di parenti entro il quarto grado disponibili all'accoglienza del bambino o ragazzo con progetto di collocamento esterno alla propria famiglia di origine;
- Predisporre il progetto di affido per quanto concerne la definizione dei bisogni, degli obiettivi, dei motivi e dei tempi che sottendono lo stesso;
- Segnalare la situazione del minore da collocare in affidamento, attraverso compilazione ed invio all' équipe affidi – di cui al precedente punto 6.2.1. di apposita scheda;
- Partecipare all'abbinamento minore/famiglia affidataria congiuntamente all' équipe affidi;
- Elaborare, in collaborazione con l' équipe affidi il progetto di affido che deve prevedere tra l'altro uno stretto collegamento con il progetto d'intervento relativo alla famiglia d'origine del minore;
- Supportare, preparare il minore e la famiglia d'origine all'avvio dell'affido, nonché alla sua conclusione;
- Durante il periodo dell'affido, l'équipe territoriale si impegna a fornire alla famiglia affidataria/affidante, interventi di appoggio e sostegno con incontri e visite domiciliari;
- Mantenere rapporti costanti con l'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 7 FUNZIONI DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DELL'UNIONE COMUNI DEL RUBICONE.

Il provvedimento di Affidamento Familiare è disposto dal Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali dall'Unione dei Comuni del Rubicone.

Il Servizio Tutela Minori del Settore Servizi Socio Assistenziali - titolare delle funzioni in materia di minori - garantisce la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti.

Inoltre:

- Collabora con la Provincia, all'interno del Tavolo di Coordinamento provinciale, per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza e dell'affidamento familiare;
- Promuove accordi a livello distrettuale, con i servizi sanitari per la realizzazione degli interventi integrati nell'area dell'affidamento familiare;
- Promuove, in raccordo con la Provincia, la formazione per gli adulti accoglienti come da D.G.R. n. 1904 del 2011;
- Stipula a propria cura e spese, una Polizza di Assicurazione contro tutti i rischi ed infortuni, a favore dei bambini e ragazzi affidati.
- Sottopone alla Giunta dell'Unione – per i provvedimenti di competenza:
- la determinazione, in attuazione a quanto disposto dall'art.5 della Legge 184/83, delle misure di sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie,
- In caso di affido etero familiare le modalità di sostegno economico, modulato sulle diverse tipologie dell'affido.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI

E' riconosciuto agli affidatari un ruolo educativo-affettivo nei confronti del minore affidato, prevedendo il loro coinvolgimento nelle decisioni dell'equipe territoriale di cui al precedente punto 6.2.2. riguardante l'educazione ed il trattamento del minore.

Gli affidatari:

- potranno avvalersi dell'appoggio tecnico e metodologico dell'equipe di riferimento;
- usufruiranno dell'indennità mensile stabilita al momento dell'affido, così come stabilita al precedente punto 2 dell' art. 7;
- potranno avvalersi dell'appoggio del gruppo di incontro per persone e famiglie che condividono l'esperienza dell'accoglienza di minori, attivo presso il Centro per le famiglie, per dare e ricevere sostegno in base all'esperienza di ciascuno;
- hanno il dovere di mantenere validi rapporti con la famiglia di origine, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziarie, impegnandosi a rispettare la durata dell'affido;
- dovranno garantire un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche ed intellettive;
- garantiscono la massima discrezione sulla situazione del minore in affido e della sua famiglia;
- al momento dell'affido, dovranno sottoscrivere un documento attestante il loro consenso e gli impegni assunti.

ART. 9. ALTRE FORME DI SOSTEGNO SOCIALE ED ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

In attuazione a quanto disposto dall' art. 5 della Legge 184/83, che prevede che Stato, Regioni ed Enti Locali nell' ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l' idoneità all' accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche" (art. 80 comma 4).

L' art. 12 della L.R. 2/2003 prevede, conseguentemente, il riconoscimento di benefici di carattere economico per sostenere l' affidamento familiare.

Inoltre al fine di riconoscere il ruolo sociale dell'accoglienza di bambini e ragazzi in famiglia, per l'accesso ai servizi educativi e scolastici, nonché extrascolastici comunali ed in convenzione, i Comuni del Distretto – con proprio atto di Giunta – provvedono a fissare criteri omogenei di priorità per i minori accolti presso famiglie affidatarie.

Per quanto attiene il pagamento delle rette per la frequenza agli stessi, ai fini della erogazione dei benefici di cui ai commi precedenti si stabilisce di considerare il bambino o ragazzo in affidamento come nucleo a sé stante.

La richiesta di esenzione dal pagamento delle rette di frequenza di cui al comma precedente viene effettuata dal servizio tutela minori.

Per l' anno 2012, nelle more di quanto stabilito al successivo comma, è fatto salvo il diritto del Comune di residenza della famiglia affidataria di rivalersi sul Comune di residenza del minore.

A partire dall' anno 2013, limitatamente ai minori residenti nei Comuni del Distretto Rubicone-Costa, il Servizio Tutela Minori dell' Unione dei Comuni del Rubicone provvede a rimborsare – nel limite delle risorse disponibili - al Comune ove risiede la famiglia affidataria, le spese relative alla frequenza dei servizi descritti al comma 3° del presente articolo, avvalendosi di risorse appositamente predisposte ed iscritte nel proprio bilancio.

Nel caso in cui il minore sia inserito nello stato di famiglia degli affidatari, ai medesimi è riconosciuto il diritto di richiedere gli assegni familiari come se si trattasse di figli propri .

Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

Agli affidatari in aggiunta al contributo economico mensile , verranno corrisposti rimborsi economici relativi unicamente a spese sanitarie che non sia possibile effettuare presso strutture pubbliche e spese scolastiche.

Possono essere estese agli affidatari le norme di cui alla Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Relativamente all'anno 2012, nei casi di tutela di minori per i quali venga nominato dal Tribunale per i Minorenni il Servizio Sociale Tutela Minori dell' Unione dei Comuni del Rubicone come Ente tutore, e con conseguente iscrizione anagrafica, ai fini dei benefici di cui al 1° comma del presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto all' art. 4 comma 4 della legge regionale 2/2003 e successive modifiche ed integrazioni, prendendo a riferimento quindi l' ultima residenza conosciuta.

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDANTI

Gli affidanti – cioè i componenti il nucleo familiare di origine del minore - hanno il diritto di partecipare alle decisioni in merito all'affidamento dei loro figli e il diritto di avere tutte le informazioni riguardanti i loro figli in affido, salvo diversi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Agli affidanti sarà garantito il sostegno psico-sociale da parte dell'equipe territoriale per rimuovere le cause determinanti l'affido.

Gli affidanti concorderanno con l'equipe le modalità, gli orari e la durata degli incontri con i figli in affido nel rispetto delle esigenze del minore e della famiglia affidataria.

Gli affidanti hanno il dovere di rispettare la durata, le modalità e i termini stabiliti per l'affido, discutendo con l'equipe eventuali dissensi.

Gli affidanti al momento dell'affido, dovranno sottoscrivere, ove possibile, un documento attestante il loro consenso e gli impegni assunti.

ART. 11 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE PER LA CONTRIBUZIONE DEI PARENTI TENUTI, AI SENSI DELL'ART. 433 DEL C.C. AL MANTENIMENTO DEI MINORI

Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio Sociale concorda con essa l'entità e le modalità di

corresponsione del contributo mensile e le altre forme di contribuzione non economica quali ad es. vestiario, libri e quant' altro necessario ai bisogni del minore.

In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e previa autorizzazione del Giudice competente, potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento.

Il contributo stabilito dovrà essere versato all'Unione Comuni del Rubicone, con periodicità concordata per iscritto, nelle modalità previste dalle norme in vigore.

La Giunta dell' Unione dei Comuni del Rubicone, con proprio atto, provvederà a disciplinare l'entità della contribuzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare di origine.

ART. 12 CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento – ai sensi dell' art. 5 della Legge 184/83 e successive modifiche ed integrazioni - cessa con provvedimento espresso della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di

difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Al termine dell'affidamento il minore può rientrare nella propria famiglia di origine o intraprendere, al compimento del 18° anno di età, un diverso percorso di vita autonoma ed indipendente.

In entrambi i casi si prevede che il minore debba essere adeguatamente preparato prevedendo un accompagnamento graduale al percorso di autonomia e predisponendo adeguati sostegni.

La famiglia affidataria verrà informata delle modalità di reinserimento del minore prefigurate dagli operatori, perché possano positivamente partecipare al progetto ed individuare le modalità più corrette per mantenere relazioni significative con il minore.

Alla cessazione dell'affidamento è prevista una riunione di verifica tra gli operatori dell'equipe territoriale che ha seguito il minore e la famiglia di origine e gli operatori dell'equipe centralizzata, per compiere una valutazione dell'esperienza.

Ad affidamento concluso l'equipe affidi provvede a mantenere rapporti con la famiglia affidataria al fine di valutare la sua disponibilità a nuovi affidamenti e dando ad essa l'opportunità di esprimere nell'ambito di iniziative in materia di affidamento le proprie valutazioni sull'esperienza fatta.

E' data facoltà alla famiglia affidataria – per il tramite del servizio affido - di mantenere nel tempo contatti periodici con il minore dimesso dal percorso di affido per:

- offrire allo stesso la possibilità di connettere questa esperienza con altre esperienze di vita ed essere sostenuto nella narrazione della propria storia;
- dare opportunità di continuità affettiva nel tempo alla famiglia affidataria che tanto investe sul piano educativo, psicologico ma soprattutto emotivo ed affettivo, nella cura e nella crescita di bambini e ragazzi in situazioni di disagio.

ART. 13 NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per quanto non espressamente previsto al presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia.